

RISARCIMENTO DIRETTO (CARD).

Cos'è e come funziona il risarcimento diretto in caso di sinistro (o convenzione CARD):

Il risarcimento diretto è una **formula di indennizzo** introdotto dalla Legge Bersani e in vigore dal 1 febbraio 2007: è un **accordo tra le compagnie assicurative** che prevede, in caso di sinistro, che il risarcimento venga garantito all'avente diritto dalla propria compagnia di assicurazione senza coinvolgere quella della controparte. Quindi, questa convenzione prevede che sia la compagnia stessa dell'assicurato a risarcire direttamente il danno con tempistiche, di conseguenza, più veloci.

Per poter utilizzare questa formula di indennizzo, bisogna rispettare **alcune condizioni**:

- I danneggiati che richiedono il rimborso non devono essere responsabili del sinistro
- Le compagnie dei veicoli coinvolti aderiscono alla convenzione CARD
- I veicoli a motore coinvolti nel sinistro devono essere regolarmente identificati con targhe italiane
- Il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- Il sinistro non deve essere causato da veicoli terzi
- Il risarcimento diretto permette di ottenere il rimborso dei danni in modo più sicuro e veloce: per richiederlo, però, è necessario rispettare tutte le condizioni richieste.

Le **tipologie di danno** che rientrano nella procedura del risarcimento diretto sono:

- Danni al veicolo non responsabile del sinistro
- Lesioni di lieve entità subite dal conducente, fino al 9% di invalidità permanente
- Lesioni ai terzi trasportati, anche superiori al 9% di invalidità permanente
- Danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente

Il risarcimento CARD, quindi, copre i danni:

- alla vettura
- alle cose
- al conducente (fino al 9%)
- per fermo tecnico

La **richiesta di risarcimento** va presentata tramite raccomandata A/R o PEC alla propria compagnia assicurativa riportando:

- i fatti (in che modo sia avvenuto l'incidente)
- il luogo preciso in cui le cose danneggiate (per esempio i veicoli) sono disponibili per l'ispezione

- i dati di chi deve essere risarcito

Le cose danneggiate devono essere disponibili per minimo 5 giorni lavorativi in modo che venga effettuata l'ispezione.

Nel caso in cui il termine non venisse rispettato, il danno potrà essere liquidato solo presentando le fatture di riparazione.

Nei casi in cui, invece, ci siano danni alla persona, nella richiesta di risarcimento dovranno essere **allegati**:

- i dati dei soggetti danneggiati
- i certificati medici, compreso quello di avvenuta guarigione

Una volta mandata la richiesta di risarcimento, l'offerta al danneggiato dovrà essere avanzata secondo le seguenti **tempistiche**:

- 30 giorni in caso di constatazione amichevole a doppia firma
- 60 giorni in caso non sia stata fatta la constatazione amichevole
- 90 giorni in caso di lesioni

Qualora la parte danneggiata dovesse accettare l'offerta, la compagnia ha 15 giorni di tempo per versare la somma dovuta; al contrario, se dovesse essere rifiutata, l'impresa assicurativa dovrà erogare comunque la somma stabilita a titolo di acconto.

Se l'assicurazione e il danneggiato non riescono a giungere a un accordo sulla somma da risarcire, quest'ultimo potrà avviare, nei confronti della compagnia, un'azione giudiziaria.